

La locuzione *quattordici giorni* tra norma linguistica e norma giuridica

Giovanni BRUNO

Cancelleria federale svizzera

Divisione italiana, Sezione Traduzione e redazione

Via Lugano 3, 6500 Bellinzona, Svizzera

giovanni.bruno@bk.admin.ch

Um einen Zeitabschnitt oder eine Frist von zwei Wochen in Tagen auszudrücken, bedienen sich die romanischen und die germanisch-angelsächsischen Sprachen verschiedenartiger Zahlwörter und Zählmethoden. Insbesondere verwendet die italienische Sprache die Wendung *quindici giorni*, während das Deutsche von *vierzehn Tagen* spricht. Steht nun ein solcher Ausdruck in den Erlassen der Bundesgesetzgebung der Schweiz, deren drei amtliche Sprachfassungen gleichwertig sind, so stellt sich die Frage nach der richtigen Anwendung und Auslegung der Gesetze. Wird in einem Erlass *14 giorni* beziehungsweise *15 Tage* verwendet, so entspricht dies nicht dem jeweiligen Sprachgebrauch. Bei der Übersetzung solcher Wendungen zwischen diesen zwei Sprachen wird bei nicht normativen Texten üblicherweise die spracheigene Wendung gebraucht, was bei der Übersetzung der Erlasse einer mehrsprachigen Gesetzgebung nicht zulässig ist. Man hätte dann nämlich unterschiedliche Zahlangaben, was zu einer uneinheitlichen Anwendung und Auslegung der Texte führen würde, zumal das Gesetz selber die Fristbestimmung regelt (insbesondere in Art. 77 Abs. 1 des Obligationenrechts). Der Autor plädiert dafür, dass in den Erlassen der Gesetzgebung der Eidgenossenschaft künftig nur noch die – heute bereits parallel existierenden – Fristangaben *fünfzehn Tage*, *quinze jours* und *quindici giorni* verwendet werden.

Stichwörter:

Bundesgesetzgebung der Schweiz, feste Wendungen, Zahlwörter, Tage, Wochen, Fristen, Übersetzung.

Voglio quindici dì termine o venti
(L. Ariosto, *Orlando furioso* XXV 91,1)

1. La problematica

Per esprimere un periodo di due settimane in termini di giorni, come durata o scadenza a partire da un dato momento, italiano e tedesco utilizzano numerali diversi (*quindici giorni* e *vierzehn Tage*) e mettono in campo due strategie di computo differenti che portano al medesimo risultato. Questa differenza linguistica e culturale può rivelarsi problematica nelle legislazioni plurilingui che comprendono queste due lingue, in particolare per quanto riguarda l'impartizione e il rispetto di termini procedurali o ricorsuali.

2. La norma linguistica: alcuni vocabolari e una grammatica

A una prima ricognizione, non pare che vi siano grammatiche o vocabolari che forniscono una spiegazione compiuta delle due modalità di calcolo¹. I seguenti

¹ Non le si spiega nemmeno in Fenati et al. (2009), nonostante altrove una coautrice auspichi giustamente, a proposito delle espressioni idiomatiche, complementi di questo tipo nei dizionari

vocabolari, monolingui e bilingui, e una grammatica documentano le locuzioni *15 giorni* e *14 Tage* o indicano la differenza nell'uso: Alban (1997), DISC (1997), Sansoni (1999), GRADIT (1999-2000), Zanichelli-Klett (2001), Duden (2007), Fenati et al. (2009), Troike Strambaci & Helffrich Mariani (2009), Zingarelli (2013).

Alban (1997), grammatica della lingua tedesca per italofoeni, è la sola esplicita nel segnalare la differenza tra le locuzioni delle due lingue, e quindi tra gli approcci espressivi e concettuali alla "localizzazione temporale"², ma si limita a constatarla senza spiegarne la natura o i meccanismi sottostanti ("Talvolta, nel passaggio da una lingua all'altra, l'uso dei numeri subisce qualche modifica: Ich komme in 14 Tagen. / Vengo tra 15 giorni", Alban 1997: 172). Mentre i vocabolari monolingui repertoriati documentano l'uso nelle rispettive lingue, la differenza d'uso è sì indicata nei vocabolari bilingui e in (almeno) una grammatica, ma non vi si spiega nel dettaglio come italiano e tedesco giungano allo stesso riscontro pur operando con numeri diversi. Le locuzioni *entro/fra 15 giorni* per indicare "due settimane" e *innert/innerhalb von/binnen/in 14 Tagen* per "zwei Wochen" sembrano dunque corrispondere, più che altro, a norme tematizzate nel raffronto interlinguistico nei vocabolari bilingui italiano-tedesco e nell'ambito dell'apprendimento del tedesco da parte di italofoeni e dell'italiano da parte di tedescofoeni. Si tratta dunque di una norma che possiamo considerare "esplicita" solo in quanto denotata e spiegata contrastivamente con riferimento alle locuzioni *entro/fra 15 giorni* o *15 giorni fa/or sono*. E del resto, così almeno parrebbe, anche la linguistica si è soffermata su tale norma soltanto quando l'ha confrontata con norme analoghe di altre lingue, in particolare nell'ambito della traduzione³.

Secondo la mia ipotesi, in italiano si conta anche il giorno stesso in cui si enuncia la locuzione *fra 15 giorni*, giungendo allo stesso giorno di due settimane dopo, mentre in tedesco il primo giorno contato è quello successivo all'enunciazione della locuzione *in 14 Tagen*, giungendo parimenti allo stesso giorno di due settimane dopo.

3. La norma linguistica: letteratura e traduzione

La norma linguistica secondo cui il periodo o il concetto di due settimane si esprime con *15 giorni* è antica; la troviamo già nel *Decameron* (III 7,11; III 7,99; VIII 2, 35; VIII 10, 31; VIII 10, 32; X concl., 3⁴). Nella traduzione di un testo tedesco in italiano ci attendiamo che la locuzione *14 Tage* venga resa

bilingui generali: "è bene aggiungere informazioni sia semantiche che riguardanti l'uso" (Giacoma 2011: 471).

² Mortara Garavelli (2001: 108).

³ Si veda in proposito Bazzanella (2011) e Bazzanella et al. (2011).

⁴ Boccaccio (1980: 393, 413, 902, 1016, 1017, 1249).

con *15 giorni*, e viceversa. Insomma, vorremmo leggere un testo che usi locuzioni proprie della lingua d'arrivo, come se si leggesse un testo originale⁵. Ed è quanto normalmente accade. Si vedano gli esempi (1-2) di traduzioni di classici della letteratura italiana e tedesca:

- (1) A. Manzoni, *I promessi sposi / Die Verlobten* (cap. secondo)⁶:
 – Siamo a buon porto – pensò tra sé don Abbondio; e, con un fare più manieroso che mai: "via", disse, "*in quindici giorni* cercherò, ... procurerò ...".
 "*Quindici giorni!* oh questa sì ch'è nuova! S'è fatto tutto ciò che ha voluto lei; s'è fissato il giorno; il giorno arriva; e ora lei mi viene a dire che aspetti *quindici giorni!* *Quindici* ..."
 Wir sind glücklich im Hafen – dachte Don Abbondio bei sich und sagte freundlicher denn je: "Nun, *in vierzehn Tagen* werde ich versuchen ... trachten ..."
 "*In vierzehn Tagen!* Oh, das ist wirklich etwas ganz Neues! Man hat alles getan, was Sie wollten; man hat den Tag festgesetzt; der Tag kommt; und jetzt kommen Sie und sagen mir, dass ich *vierzehn Tage* warten soll! *Vierzehn* ..."

Si noti che il termine sarà subito dimezzato a "una settimana" ("eine Woche"), a dimostrazione del fatto che *15 giorni* indica "due settimane".

- (2) J. W. Goethe, *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (erstes Kap.)⁷:
 "Mässigt Euch!" sagte die Alte gelassen, "mässigt Euch! Ich muss Eure Freude durch ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! *In vierzehn Tagen* kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat."
 "Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. *Vierzehn Tage!* Welche Ewigkeit! *In vierzehn Tagen*, was kann da nicht vorkommen, was kann sich da nicht ändern!"
 J. W. Goethe, *Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister* (libro primo)⁸:
 "Calmatevi!" disse placidamente la vecchia. "Moderatevi! Devo interrompere la vostra gioia con una parola: Norberg è in arrivo! *Tra quindici giorni* sarà qui, ecco la lettera che accompagna i regali."
 "Quand'anche il sole di domani dovesse portarsi via il mio amico, non ci voglio pensare. *Quindici giorni!* Un'eternità! Quante cose possono succedere *in quindici giorni*, quante cose possono cambiare!"

4. Il sintagma *entro 15 giorni*: fraseologismo, espressione idiomatica, locuzione?

Un sintagma come *entro 15 giorni* è da considerarsi una locuzione avverbiale di tempo, un fraseologismo, un'espressione idiomatica? A quale categoria appartiene? Analizzando i problemi di traduzione delle espressioni idiomatiche tra italiano e tedesco, Giacomina (2011: 466) opera alcune distinzioni:

Vengono considerati fraseologismi le unità linguistiche formate da almeno due componenti e con le seguenti caratteristiche: la stabilità, la lessicalizzazione, la riproducibilità e l'idiomaticità, ovvero la presenza di un significato globale dei fraseologismi in quanto unità lessicali che differisce in toto o in parte dalla somma dei

⁵ Sempre che non si adotti, com'è ipotizzabile nel campo della traduzione letteraria, una strategia "straniante" (opposta a quella "addomesticante"), che intende fare della traduzione "un luogo in cui accogliere la differenza" (Cavagnoli 2012: 47).

⁶ Manzoni (1946: 54 e 55). Esempio mutuato da Bazzanella (2011: 122).

⁷ Goethe (1948: 9)

⁸ Goethe (2013: 7).

significati dei componenti [...]. All'interno del gruppo lessicale dei fraseologismi si fa una prima, fondamentale distinzione tra quelli del tutto invariabili come i proverbi (una rondine non fa primavera) e quelli che possono occorrere in forme diverse pur con delle restrizioni come le EI [espressioni idiomatiche].

Si tratta dunque di un fraseologismo? Se sì, appartiene alla sottoclasse dei fraseologismi invariabili o a quella delle espressioni idiomatiche? Le espressioni idiomatiche si suddividono ulteriormente in funzione del grado di equivalenza tra lingua di partenza e lingua d'arrivo (Giacoma 2011: 467):

L'equivalenza parziale è di gran lunga il tipo di equivalenza più frequente per le EI. Se vi è uguaglianza di significato e di struttura tra l'EI e il suo equivalente, ma i significati dei singoli lessemi differiscono, si parla di equivalenza semantico-strutturale. Tale discrepanza lessicale può essere minima *fare di una mosca un elefante/aus einer Mücke einen Elefanten machen* (letteralmente: *fare di un moscerino un elefante*) oppure rilevante *cogliere la palla al balzoldie Gelegenheit beim Schopf packen* (letteralmente: *prendere l'occasione per i capelli*).

Forse potremmo attribuire il nostro sintagma alla categoria delle "espressioni idiomatiche con equivalenza semantico-strutturale e discrepanza lessicale minima": all'uguaglianza globale di significato e di struttura si contrappone la difformità dei significati dei singoli lessemi, almeno del numerale, e lo scarto è contenuto. Prescindo tuttavia dall'assegnare un'etichetta al nostro sintagma (nelle sue varianti con e senza preposizione) e, per comodità, nel presente contributo lo chiamerò generalmente "locuzione", ma talvolta anche "sintagma" o semplicemente "espressione".

5. La traduzione di numeri: cardinalità e approssimazione o indeterminatezza

Una nozione chiave in questo contesto è costituita dalla "cardinalità", ossia "l'uso 'canonico' dei numeri, cioè utilizzare un numero in modo preciso riferendosi alla quantità esatta indicata con il numero stesso, né più né meno [...]" (Bazzanella 2011: 9). Nell'uso linguistico dei numeri, la cardinalità coincide con una "interpretazione precisa", opposta a una "interpretazione approssimata" (Bazzanella 2011: 48) o "indeterminata", che è quella dei numeri usati in espressioni quali *fare quattro chiacchiere* o *grazie mille*, nelle locuzioni, fraseologismi ed espressioni idiomatiche e negli usi figurati e metaforici, anche nei proverbi.

La traduzione di numeri sembrerebbe a priori un'operazione poco problematica specie tra lingue che seguono sistemi numerici identici o simili. Con riferimento alla traduzione giuridica, Cosmai (2003: 125) individua una

definitiva impossibilità di accomunare nel passaggio traduttivo concetti giuridici facenti capo a costruzioni teoriche e a sistemi linguistici diversi; non solo, ma tale intraducibilità di fondo si riscontra altresì in relazione a concetti banali e quindi ritenuti di primo acchito facilmente trasferibili, tanto più se le lingue di partenza e di arrivo presentano una somiglianza formale, o persino quando due impianti normativi utilizzano la stessa lingua.

In questo senso, benché l'autore si riferisca a concetti giuridici in senso stretto, anche la resa di numeri in un ordinamento giuridico diverso, e in una lingua

diversa, potrebbe di fatto essere ritenuta di per sé un facile trasferimento di concetti banali, che in realtà cela, se non l'impossibilità della resa stessa, di sicuro qualche insidia intrinsecamente linguistica⁹. In uno studio contrastivo della traduzione di numeri tra italiano e danese, Strudsholm (in Bazzanella 2011: 119) riconosce che

[...] per ciò che riguarda i numerali, l'unità traduttoria è molto spesso la parola, e molto spesso il numerale di una lingua corrisponde a un numerale nell'altra, di solito anche lo stesso numerale. Ma quando i numerali, in differenti contesti, rientrano in unità più grandi, in collocazioni di più parole, spesso con significato figurato, metaforico, il processo di traduzione è più complicato¹⁰.

Possiamo dire che quando l'uso del numero si riferisce alla sua cardinalità, la traduzione non pone problemi. Quando invece l'uso è approssimato o indeterminato, la traduzione letterale non funziona. In questi casi bisogna ricorrere ad altre strategie traduttive, puntando all'equivalenza e considerando una "prospettiva funzionale allo scopo di individuare la resa adeguata" (Bazzanella et al. 2011: 439; cfr. anche 446).

A proposito delle distanze negli usi pragmatici dei numerali, Strudsholm esamina proprio la traduzione dell'espressione *15 giorni* in danese. Partendo dagli enunciati dell'italianista danese (Bazzanella 2011: 122-123), possiamo completarli stabilendo evidenti analogie con il tedesco¹¹:

Nell'esempio seguente, numerali differenti (*quindici* italiano e danese *fjorten* [e tedesco *vierzehn*], corrispondente all'it. quattordici) vengono usati nello stesso contesto: mentre a un danese [e a un tedesco, svizzero tedesco, austriaco ecc.] viene naturale parlare di quattordici giorni di vacanze (= due settimane di sette giorni ognuna), l'italiano include anche la terza domenica e arriva così a contare i quindici giorni¹². I vocabolari confermano che quattordici giorni in danese, inglese e tedesco equivalgono a quindici giorni in italiano, e così anche in francese. Ovviamente non è un errore linguistico tradurre *quindici* in *femten* [e *fünfzehn*] e viceversa, ma da un punto di vista culturale sarebbe una traduzione poco riuscita; va infatti preso in considerazione il contesto pragmatico in cui rientra il numerale, e cioè il fatto che *quindici giorni* come indicazione di due settimane corrisponde a *fjorten dage* in danese [e a *vierzehn Tage* in tedesco].

Quando si è alle prese con la traduzione di numeri occorre quindi valutare se gli stessi rispondano alla cardinalità o all'approssimazione o indeterminatezza, cercando nel primo caso la corrispondenza letterale e nel secondo caso l'equivalenza funzionale. Ma questa regola traduttiva vale anche per i testi normativi giuridici?

⁹ Da notare che anche Scolari (2002: 80, n. 179) annovera le indicazioni temporali fra i termini precisi e inequivocabili del dettato giuridico, al pari delle quantità e delle formule matematiche e chimiche.

¹⁰ Bazzanella (2011: 152) parla di "simmetrie e distanze negli usi pragmatici dei numerali".

¹¹ Le mie integrazioni figurano tra parentesi quadre.

¹² Questa spiegazione è diversa da quella che abbiamo visto sopra (cap. 2), ma anche il caso delle due settimane di vacanza è leggermente diverso in quanto indica una durata a prescindere dal momento attuale.

6. La norma linguistica nella norma giuridica: i testi normativi

Vediamo ora come si presenta la situazione nei testi normativi. Consideriamo dapprima le legislazioni monolingui in italiano, quella della Repubblica Italiana e quella del Cantone Ticino, per poi passare all'altra legislazione cantonale in italiano (ma plurilingue), quella grigionese, e infine al diritto federale¹³.

6.1 Repubblica Italiana e Cantone Ticino: legislazioni monolingui in italiano

Nella legislazione italiana, segnatamente nel Codice civile e nel Codice di procedura civile, si trovano soltanto esempi di *15 giorni* (nessuno di *14 giorni*). Anche nella legislazione cantonale ticinese figura soltanto il sintagma *15 giorni*. Constatiamo dunque che nella legislazione monolingue italiana, in Italia e in Svizzera, l'espressione usata esclusivamente è *15 giorni*, corrispondente alla locuzione della norma linguistica dell'italiano.

6.2 Cantone dei Grigioni: legislazione trilingue in tedesco, romancio e italiano

La legislazione del Cantone dei Grigioni è emanata nelle lingue ufficiali tedesco, romancio e italiano, tre versioni "equivalenti"¹⁴ e "ugualmente vincolanti"¹⁵. In questa legislazione abbiamo esempi di *entro 14 giorni / inert 14 Tagen / entaifer 14 dis*, ma anche un riscontro con "dopo [...] 15 [giorni]" / "nach 15 Tagen" / "suenther 15 dis"¹⁶.

6.3 Confederazione Svizzera: legislazione trilingue in tedesco, francese e italiano

Vediamo ora esempi del diritto federale. Va detto, innanzitutto, che l'equivalenza materiale e formale e la pari vincolatività della norma giuridica nelle tre versioni linguistiche degli atti normativi della Confederazione è un principio indiscutibile. L'equivalenza e la vincolatività sono garantite dalla Costituzione federale e da leggi specifiche¹⁷. La casistica relativa ai sintagmi *14 giorni* e *15 giorni* nel diritto federale si presenta variata: dalla

¹³ Sul diritto europeo comunitario ci soffermeremo brevemente più avanti (cap. 10.2).

¹⁴ Art. 3 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni (CSC 110.100 [Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese]).

¹⁵ Art. 7 della legge cantonale del 19 ottobre 2011 sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale (CSC 180.100).

¹⁶ Quest'ultimo dovuto verosimilmente al fatto che si iscrive in una sequenza regressiva in cui dimezza "30 giorni" (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del 6 novembre 2001 sulle tasse per le licenze di pesca, CSC 760.180).

¹⁷ Art. 70 cpv. 1 della Costituzione federale (RS 101 [Raccolta sistematica del diritto federale]), art. 14 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), art. 4 segg., in particolare art. 10 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (RS 441.1).

corrispondenza letterale nelle tre lingue (che chiamo "triplette"¹⁸) alla difformità intralinguistica (o intratestuale), alla difformità interlinguistica (o intertestuale).

6.3.1 Tripletta *14 Tage / 14 giorni / 14 jours*

Le triplette *14 Tage / 14 giorni / 14 jours* sono frequenti nel diritto federale. Vediamone un esempio tolto dal Codice civile:

- (3) ² L'incarico dev'esser loro comunicato d'ufficio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione *entro quattordici giorni*. Il silenzio vale accettazione.
² Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie haben sich *binnen 14 Tagen*, von dieser Mitteilung an gerechnet, über die Annahme des Auftrages zu erklären, wobei ihr Stillschweigen als Annahme gilt.
² Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont *quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter*; leur silence équivaut à une acceptation.¹⁹

6.3.2 Tripletta *15 Tage / 15 giorni / 15 jours*

Nel diritto federale non mancano nemmeno le triplette *15 Tage / 15 giorni / 15 jours*, di cui riporto un esempio significativo:

- (4) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, art. 107 cpv. 3 (RS 173.110)
³ [...] il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito *entro 15 giorni* dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. [...]
³ [...] so fällt es den Nichteintretensentscheid *innert 15 Tagen* seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. [...]
³ [...] il rend une décision de non-entrée en matière *dans les quinze jours* qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. [...]²⁰

6.3.3 Difformità intralinguistica (o intratestuale): *entro 15 giorni e entro 14 giorni* nello stesso testo

Nel diritto federale vi sono anche casi che denotano quella che chiamo "difformità intralinguistica" (o intratestuale), in cui cioè i sintagmi *entro 15 giorni*

¹⁸ Ispirandomi alle cosiddette "triplette panelvetiche", casi di parallelismo dei significati e dei significanti tra le lingue ufficiali svizzere, per cui vedi Berruto (1984: 86 segg.). Possiamo dire che nel caso di *14 Tage / 14 giorni / 14 jours*, ma anche di *15 Tage / 15 giorni / 15 jours*, siamo in presenza di una tripletta interlinguistica. Abbiamo senz'altro un'identità di significante, ma sul piano del significato si avverte uno scarto. Il sintagma *14 Tage* rimanda infatti alla specifica locuzione della lingua tedesca, ma *14 giorni* non chiama in causa la locuzione corrispondente dell'italiano, che è *15 giorni*.

¹⁹ Art. 517 cpv. 2 (RS 210). È interessante notare, a margine, come la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) usi sempre *14 giorni* (oppure, in lettere, *quattordici giorni*) per indicare due settimane, ma per il resto ragioni sempre in termini di "settimane" (9 occorrenze) e di "mesi" (5 occorrenze). Nel disegno di revisione totale della LCA del 2011, che le Camere hanno rinviato al Consiglio federale, le indicazioni in "giorni" non figuravano più; vi erano soltanto le "settimane" e i "mesi".

²⁰ Fra i molti esempi, nell'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0) si ha l'impressione che l'uso del numero "15" sia dovuto alla contestualizzazione rispetto a "10 giorni" della lettera precedente e a "20 giorni" di quella successiva (la sequenza "10-14-20" sarebbe risultata anomala proprio in vista dell'applicazione della norma).

e *entro 14 giorni* coesistono nella stessa versione linguistica. Vediamone un esempio:

- (5) Accordo di libero scambio del 21 giugno 2011 tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (RS 0.632.314.161)
 art. 2.17 par. 3:
 [...] *entro 14 giorni* dall'introduzione di tale misura.
 [...] *innert 14 Tagen* nach Einführung der Massnahme.
 [...] *dans les 14 jours* suivant la prise de la mesure.
 art. 10.10 par. 3:
Entro 15 giorni dalla ricezione di tale notifica [...].
Innert 15 Tagen nach Erhalt dieser Notifikation [...].
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette notification [...].

A proposito di questo trattato internazionale sorprende il fatto che all'interno dello stesso testo si usino, in due disposizioni diverse ma in situazioni normative del tutto simili, una volta *14 giorni* (in corrispondenza con *14 Tage* e *14 jours*) e l'altra *15 giorni* (*15 Tage* e *15 jours*), facendone di fatto un testo "ibrido" sotto questo profilo e contrapponendo quella che possiamo chiamare una "coerenza orizzontale" tra le lingue (con lo stesso numerale) a una "incoerenza verticale" all'interno della stessa lingua (con numerali diversi). Sorprendentemente i termini da rispettare differiscono all'interno dello stesso testo normativo, suscitando sicuramente qualche perplessità in chi deve applicarlo e interpretarlo. L'incoerenza è legata al fatto che la versione originale del testo è l'inglese e quindi tutte e tre le nostre versioni linguistiche costituiscono delle traduzioni. E infatti italiano, tedesco e francese riprendono alla lettera l'inglese *within 14 days* e *within 15 days*. L'incoerenza, già presente nell'originale, nasce dal fatto che il testo inglese usa il sintagma *15 days* (anziché *14 days*) nel contesto dei suoi multipli 30, 45 e 60²¹.

6.3.4 Difformità interlinguistica (o intertestuale): *14 Tage / 15 giorni / 14 jours*

Un caso particolare riscontrato nel diritto federale è caratterizzato da quella che possiamo chiamare 'difformità interlinguistica' (o intertestuale): una versione linguistica differisce dalle altre due per l'uso del numerale. Ecco:

- (6) Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (RS 747.201.1)
 art. 84 cpv. 3
³ Verlegt der Inhaber eines Führerausweises, der durch eine kantonale Behörde ausgestellt wurde, seinen Wohnsitz in einen anderen Kanton, so hat er den Ausweis *innert 14 Tagen* gegen einen solchen des neuen Wohnsitzkantons umzutauschen.

²¹ Un altro esempio è l'Accordo di libero scambio del 14 luglio 2010 tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (RS 0.632.316.411), art. 12.13 par. 2 ("14 giorni") e art. 2.15 par. 2, 2.18 par. 5, 12.6 par. 1 lett. a, 12.8 par. 5 lett. a, 12.17 par. 4 ("15 giorni"). Le versioni inglesi degli Accordi con Hong Kong e con il Perù sono consultabili sul sito dell'AELS: www.efta.int, sotto "Legal Texts / Free Trade Relations". In generale, al di là di questo caso particolare, quando l'originale è (esclusivamente) inglese la traduzione italiana si basa solitamente sulla prima traduzione effettuata in tedesco o francese.

³ Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, *entro un termine di 15 giorni*, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

³ Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, *dans les 14 jours*, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

Questo testo normativo spicca per il fatto – anomalo – che la versione italiana si discosta dalle altre due, in ben tre occasioni²², recitando *15 giorni* laddove tedesco e francese hanno *14 Tage* e *14 jours*. I destinatari italofoeni della norma e quelli tedescofoeni e francofoeni si trovano di fronte a termini oggettivamente diversi. Visto che le tre versioni linguistiche sono equivalenti, in linea di principio ognuno di loro può applicare la norma nel tenore della propria versione linguistica. Ma i tre testi sono veramente equivalenti? Il meccanismo traduttivo attuato è insolito per un testo normativo e appare insidioso²³.

6.3.5 Osservazioni sugli esempi della legislazione federale

Nel corpus della legislazione federale constatiamo una presenza considerevole della locuzione *14 giorni*. Tradurre *14 Tage* con *14 giorni* corrisponde proprio a uno di quegli automatismi in cui incorre il traduttore che perde il necessario distacco dal testo di partenza e che generano indesiderati "calchi semantici e sintattici" (Osimo 1988: 52), e riflette la natura del "cosiddetto *traduttese*, ossia di quella varietà dell'italiano che consiste in una pigra aderenza al testo fonte" (Cavagnoli 2012: 115). La buona traduzione deve invece improntarsi a quello che Cosmai (2003: 135) chiama "approccio interpretativo funzionale"²⁴. Per alcuni casi ho potuto constatare²⁵ che quando originariamente l'atto normativo è stato concepito e scritto in tedesco

²² Il caso si ripete in modo analogo negli art. 85 cpv. 2 e 98 cpv. 2.

²³ Segnalo anche il caso dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (RS 961.011), dove in sei occasioni il termine di *14 Tage* è reso con *15 giorni* e *15 jours* (art. 5, 12 cpv. 2, 14 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 2 e 194 cpv. 1).

²⁴ Sull'equivalenza funzionale, da preferire alla corrispondenza letterale, insistono anche Sabatini ([2001] 2011: 231), Bazzanella (2011: 153) e Bazzanella et al. (2011: 436, 439, 446). Come spiega opportunamente Sabatini ([2001] 2011: 231-232), per poter applicare con competenza il metodo funzionale il traduttore "deve prendere esatta conoscenza di quella che possiamo chiamare la condizione complessiva della nostra lingua", comprendente la storia dell'italiano e le cognizioni acquisite con la formazione scolastica e professionale. Dice bene Cosmai (2003: 130): "il sale della traduzione consiste proprio nella capacità di contemperare codici espressivi e concettuali distinti e persino modi diversi di percepire e registrare gli elementi del mondo circostante". Come ricorda Eco (2003: 16), secondo san Gerolamo "nel tradurre non si deve *verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu*". La traduzione letterale era stigmatizzata anche da Voltaire (1988: 107): "Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui, en traduisant chaque parole, énervent le sens! C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue et que l'esprit vivifie".

²⁵ Verificando il dato nelle informazioni contestuali affidate al sistema informatico del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria federale, nell'ambito del quale vengono prodotti i testi pubblicati nel Foglio federale, nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale, gli organi di pubblicazione ufficiali della Confederazione.

l'indicazione temporale è *14 Tage* (conformemente alla norma linguistica tedesca) e italiano e francese traducono alla lettera. Quando invece, come talvolta accade, l'originale è francese²⁶ l'indicazione è *15 jours* (conformemente alla norma linguistica francese) e il tedesco e l'italiano traducono parimenti alla lettera. Come già visto, abbiamo però anche casi in cui la versione italiana traduce *14 Tage* con *15 giorni*. Va comunque tenuto presente che, come abbiamo già evidenziato, le tre versioni linguistiche della legislazione federale sono equipollenti e, nonostante nelle fasi iniziali della procedura legislativa (e amministrativa) vi sia di fatto una prima versione in una determinata lingua, una volta che l'atto normativo è in vigore non importa (più) quale fosse tale lingua²⁷. Credo che si possa dire che dal punto di vista del tedesco il sintagma *14 Tage*, come corrispondente di "zwei Wochen", e il sintagma *15 Tage*, come corrispondente di "ein halber Monat" o "die Hälfte von 30 Tagen", siano percepiti come parimenti accettabili. Dal punto di vista dell'italiano, per contro, *14 giorni* non significa né "due settimane" né "mezzo mese"²⁸, denotati invece soltanto dal sintagma *15 giorni*.

7. Violazione della norma linguistica nella norma giuridica?

Possiamo dunque affermare che usando il sintagma *14 giorni* la norma linguistica sia infranta? Potremmo cioè parlare di una "violazione delle norme elementari della correttezza grammaticale o della appropriatezza testuale e pragmatica"²⁹? Vi sono in effetti, ad altri livelli della lingua, peculiarità del linguaggio normativo federale in italiano che costituiscono a rigore vere e proprie violazioni di norme comunemente condivise dai parlanti in quanto percepite come linguisticamente corrette³⁰. Un esempio lampante è ricordato da Sabatini ([1990] 2011: 306) a proposito del linguaggio dei testi normativi giuridici italiani, ed è presente anche in quelli svizzeri: nella norma linguistica il pronome *chiunque* come relativo-indefinito richiede il congiuntivo ("Chiunque si macchi di un delitto sarà punito"), mentre nella norma giuridica, in particolare nelle disposizioni penali (nel Codice penale e nelle leggi speciali), è usato con l'indicativo presente ("Chiunque commette un reato è punito")³¹. Un altro esempio lo trovo nell'uso improprio della virgola nelle relative limitative, che le fa apparire come esplicative. Per motivi di chiarezza sul piano

²⁶ Rarissimi i casi in cui l'originale è italiano.

²⁷ Lo ribadisce il Tribunale federale (DTF 100 Ib 482 consid. 4, 100 Ib 86 consid. 3, 100 Ib 75 consid. 1, in Scolari 2002: 82, n. 190).

²⁸ E tanto meno, per assurdo, "la metà di 28 giorni".

²⁹ Mortara Garavelli (2001:154).

³⁰ Secondo il concetto di "norma linguistica" di Serianni (2006: 40).

³¹ In un certo modo questa deviazione dalla norma linguistica richiama la contrapposizione postulata da Sabatini ([1999] 2011) tra "rigidità-esplicitezza" dei testi normativi, che possiamo ricondurre all'uso dell'indicativo, ed "elasticità-implicitezza" dei testi descrittivi, corrispondente all'uso del congiuntivo.

redazionale della norma giuridica, specie in periodi molto lunghi e tendenzialmente ipotattici, talvolta questa violazione di una regola interpuntiva risulta tuttavia inevitabile.

Riferendosi alla problematica della coesione e della coerenza del discorso testuale, Serianni (2006: 68) fa rientrare nei casi di coesione violata anche l'uso improprio delle "solidarietà lessicali"³². Rapportando questo riscontro al nostro caso, potremmo dire che l'uso di *14 giorni* al posto di *15 giorni* è affine o comunque si avvicina alla violazione delle norme relativamente rigide che presiedono all'uso delle collocazioni³³. Per poter dire se la norma linguistica sia violata nella norma giuridica conviene considerare dapprima le conseguenze che l'uso dell'una o dell'altra locuzione può avere sul piano giuridico.

8. Computo "all'italiana/latina" – computo "alla tedesca/germanica e anglosassone"

Abbiamo visto che il modo di contare i giorni nelle locuzioni che indicano "due settimane" divergono nell'uso dell'italiano e del tedesco. Vi è dunque un computo all'italiana o latina e un computo alla tedesca o germanica/anglosassone. Ora, se nei testi normativi giuridici federali si trovano locuzioni come *innert 14 Tagen / entro 14 giorni* e *innert 15 Tagen / entro 15 giorni*, potrebbe sorgere un problema di applicazione e interpretazione della norma giuridica. Leggendo *entro 14 giorni*, il destinatario italofono della norma giuridica non riconosce la sua norma linguistica (che sarebbe *entro 15 giorni*), quindi dovrebbe chiedersi se contare "all'italiana" o "alla tedesca". Invertendo i termini, la stessa cosa accade al destinatario tedescofono della norma giuridica che legge *innert 15 Tagen*: neanche lui riconosce la sua norma linguistica (che sarebbe *innert 14 Tagen*), quindi conterà "alla tedesca" o "all'italiana"? Se l'italofono conta 14 "all'italiana" (cioè oggi compreso), avrà un giorno in meno del tedescofono che conti 14 "alla tedesca" (cioè da domani). Se l'italofono conta 15 "all'italiana" (cioè oggi compreso), avrà sempre un giorno in meno del tedescofono che conti 15 "alla tedesca" (cioè da domani). Ma, allora, sarebbe pensabile e ammissibile che l'italiano parlasse di *15 giorni* e il tedesco di *14 Tage* (in realtà ne abbiamo alcuni esempi concreti, come sappiamo), partendo dal presupposto che nel computo il soggetto applichi la propria norma linguistica? Oppure il numerale deve essere sempre e comunque identico nella norma giuridica (favorendo la certezza del diritto)? In presenza di numerali uguali, la locuzione usata nella norma giuridica perde le

³² Al di là, ovviamente, di una casistica più generale: "In un testo è necessario rispettare i rapporti grammaticali e la connessione sintattica tra le sue varie parti. La coesione è violata, ad esempio, quando non si rispetta l'accordo di numero tra soggetto e predicato [...]" (Serianni 2006: 63).

³³ Il nostro sintagma (con le sue varianti preposizionali) non figura tra le co-occorrenze repertoriate da Tiberii (2012).

sue caratteristiche intrinseche e la sua essenza in quanto norma linguistica e slitta nella cardinalità: e ora, con l'identità del numerale, il computo sarà "alla tedesca" (da domani) o "all'italiana" (oggi compreso)? Ma queste sono congetture che non hanno ragione d'essere se consideriamo un dato di fatto fondamentale: la questione del computo dei termini è disciplinata in una serie di disposizioni del diritto civile; se del caso, quindi, spetterà al giudice decidere.

9. Il computo dei termini prescritto dalla legge: Codice delle obbligazioni e Commentari

9.1 Codice delle obbligazioni

I termini e il loro computo sono definiti negli articoli 76, 77, 1026 e 1081–1083 del Codice delle obbligazioni (CO)³⁴. Concentriamo la nostra attenzione sull'articolo 77 capoverso 1 numero 1:

Art. 77

¹ Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:

1. l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu concluso il contratto, e, *se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi*;

Art. 77

¹ Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt:

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist, wobei der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet und, *wenn die Frist auf acht oder 15 Tage lautet, nicht die Zeit von einer oder zwei Wochen verstanden wird, sondern volle acht oder 15 Tage*;

9.2 Commentari relativi al Codice delle obbligazioni: computo dei termini (art. 77)

A questo punto è interessante vedere come la dottrina commenta queste disposizioni, e in particolare l'articolo 77 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni, che stabilisce proprio come si debba intendere il termine di *15 giorni*. Consideriamo tre Commentari al Codice delle obbligazioni:

- Thévenoz & Werro (2012: 657)

Si le délai est de huit ou de quinze jours, il signifie huit ou quinze jours pleins, le jour duquel il part n'étant pas compté. *Le mode de computation est germanique; la computation latine des délais à huitaine et à quinzaine, qui comptait le jour duquel part le délai, a été abandonné*³⁵.

³⁴ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

³⁵ Conferma la mia ipotesi di computo (cfr. cap. 2).

- Honsell et al. (2011: 543)

Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 legt zudem fest, dass eine Frist von acht oder fünfzehn Tagen nicht eine oder zwei Wochen umfasst, sondern dass die Tage auszuzählen sind. *Diese Regelung widerspricht dem Sprachgebrauch.*

- Bucher (1988: 307)

Fristbestimmungen von "acht Tagen" bzw. "quinze jours" werden wörtlich verstanden (OR 77/I Ziff. 1), davon abweichender Parteiwille *im Sinne von einer Woche bzw. zwei Wochen* kann aber nachgewiesen werden und *ist wohl bei Formeln wie «heute in acht Tagen» zu vermuten*³⁶.

Notiamo dunque che a proposito del calcolo dei termini, tra cui *15 giorni*, i commentatori del Codice delle obbligazioni rilevano differenze, da un lato, tra norma linguistica e norma giuridica (Honsell et al. 2011) e, dall'altro, fra tradizioni e specificità culturali di computo in ambito neolatino e in ambito germanico (Thévenoz & Werro 2012).

10. La locuzione nel dettato giuridico plurilingue

10.1 Omologazione linguistica nei testi normativi plurilingui

Nel contesto del plurilinguismo della legislazione comunitaria, Turchetta (2005: 86)³⁷ constata che

la ricchezza degli stili presenti in ogni lingua tende [...] a ridursi, nel momento in cui si rende necessaria una versione sì espressa in varie lingue, ma identica e senza ambiguità nel contenuto. Si arriva così a una sorta di standardizzazione dello stile testuale, che diventa più diretto, immediato, caratterizzato da una sintassi lineare ed estremamente semplice.

Questo fenomeno interessa naturalmente anche la versione italiana (Turchetta 2005: 87):

alcuni elementi della ricchezza dello stile giuridico italiano (così come di quello francese, spagnolo e così via) vengono persi nel momento in cui si rende necessario stilare un documento giuridico comunitario nelle diverse lingue, senza che sia più recuperabile la complessità degli stili testuali delle tradizioni giuridiche di provenienza. Da questo processo di omologazione linguistica si ottiene un risultato omogeneo, di agile consultazione, indipendentemente dalla lingua nella quale è stato stilato.

Possiamo dire che il caso di *14 giorni* nei testi normativi federali, come in quelli comunitari, è anch'esso qualificabile come "omologazione linguistica", operazione necessaria per garantire l'equivalenza. Allargando il discorso alla situazione svizzera, Turchetta (2005: 105) insiste su tale concetto:

In linea generale, in entrambi i contesti di utilizzazione istituzionale dell'italiano oltre frontiera (come lingua della legislazione dell'Unione Europea e della Confederazione elvetica) emerge l'esigenza di un'omologazione alle caratteristiche di una varietà interlinguistica, in qualche modo sempre frutto di un compromesso internazionale³⁸ [...],

³⁶ Il commentatore si riferisce al carattere dispositivo della norma, che permette alle parti di derogarvi di comune intesa.

³⁷ I riscontri riportati qui di seguito sono tratti dal capitolo terzo "L'italiano lingua della legislazione europea", scritto da Laura Mori.

³⁸ Concetto che ricorda la "negoiazione" postulata da Eco (2003: 83–94 e *passim*).

anche se talvolta possono individuarsi delle scelte di adeguamento al tracciato consolidato della pratica redazionale di stampo nazionale.

Nel caso della Svizzera la "varietà interlinguistica" che prevede locuzioni come *entro 14 giorni* non si colloca ovviamente nel divario tra "piano internazionale" e "piano nazionale", ma investe le specificità delle sue lingue ufficiali nazionali. Se è vero che i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili dagli e negli Stati membri dell'UE, mentre le direttive comunitarie vanno trasposte nel diritto interno, allora anche per Stati come l'Italia (e la Francia, la Spagna o il Portogallo) può porsi il problema della compresenza nell'ordinamento giuridico nazionale delle locuzioni *14 giorni* e *15 giorni*. Ne trovo un esempio eloquente, anche perché il fenomeno si manifesta all'interno dello stesso atto normativo³⁹, nel Decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, denominato "Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"⁴⁰, in cui la trasposizione della normativa comunitaria ha fatto sì che nell'articolo 11, primo comma, di questo tenore:

- (7) Il consumatore dispone di un termine di *quattordici giorni* per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo

il termine "importato" sia venuto ad affiancare – contrastandola in un certo modo – la preesistente indicazione temporale che obbedisce alla norma linguistica dell'atto legislativo italiano (art. 12, quarto comma):

Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza [...].

10.2 *Equivalenza delle versioni linguistiche dei testi normativi nell'Unione europea e in Svizzera*

Le espressioni con *14 giorni*, come accennato, si trovano anche nella legislazione comunitaria. Secondo Turchetta (2005: 91), nella traduzione comunitaria

l'interferenza linguistica può [...] attuarsi anche sotto forma di influssi strutturali, spesso poco evidenti, perché non introducono elementi necessariamente estranei al sistema linguistico d'arrivo [...].

Un caso analogo è quello di *14 giorni* nella versione italiana, in Europa e in Svizzera: il numerale ovviamente non è estraneo alla lingua italiana, ma il suo uso nella locuzione appare improprio. Come per la legislazione federale, anche per quella comunitaria vige il principio dell'equivalenza delle versioni linguistiche. E, analogamente alla Svizzera, "ogni cittadino, di qualsiasi nazionalità (e lingua), deve essere messo nella condizione di poter accedere al corpus normativo comunitario nella propria lingua" (Turchetta 2005: 75). In Svizzera come nell'Unione europea, le "lingue ufficiali fanno ugualmente fede

³⁹ Si tratta quindi di quella che abbiamo chiamato "difformità intralinguistica (o intratestuale)" (cfr. cap. 6.3.3).

⁴⁰ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005.

e nessuna versione linguistica può prevalere sulle altre" (76). Per i casi di divergenza, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha elaborato

criteri per decidere a quale versione attribuire la preferenza dinanzi a redazioni contrastanti: in primo luogo si devono interpretare i testi in maniera uniforme (articolo 177 del Trattato CEE); in caso di dubbio, è necessario prendere in considerazione sin dall'inizio tutte le versioni linguistiche al fine di risolvere le divergenze. (Turchetta 2005: 76)

Quanto alla situazione in Svizzera, con Scolari (2002: 81–82, n. 190) possiamo dire che

le leggi federali sono in vigore nelle tre lingue ufficiali ed hanno un uguale valore giuridico [...]. In caso di divergenza, si deve ricercare, per mezzo dei metodi usuali d'interpretazione, quale delle tre versioni corrisponde meglio alla volontà del legislatore [...]. Non è di rilievo il fatto che il testo sia stato originariamente redatto in tedesco [...]. Altrimenti si introdurrebbero tre legislazioni diverse, con diverso ambito territoriale, là dove si è voluto raggiungere un regolamento unico e comune. È riservato il caso di errori di traduzione [...].

L'equivalenza delle versioni linguistiche dei testi normativi delle legislazioni plurilingui, seppure postulata dalla legge stessa, non può dunque essere data per scontata: la sua realizzazione resta inestricabilmente intrecciata con l'intero processo legislativo, dalla stesura dell'atto alla sua interpretazione.

10.3 Cambiamento linguistico in atto nel linguaggio giuridico?

Potremmo chiederci se a questo riguardo nel linguaggio settoriale del diritto sia in atto un cambiamento linguistico. I sintagmi *14 giorni* e *15 giorni* si trovano attualmente in una situazione di coesistenza negli atti normativi svizzeri (anche in quelli in tedesco e francese). Ma si tratta di un rapporto di concorrenza? Come spiega Renzi (2012: 26–27), la concorrenza di forme, solitamente appartenenti a registri diversi (uno alto, accurato, e l'altro basso, spontaneo) si risolve o con la sostituzione della vecchia forma con la nuova, determinando il cambiamento linguistico, o con la resistenza della vecchia e la sparizione della nuova, sancendosi lo statu quo. Nel nostro caso non abbiamo registri diversi in quanto ci troviamo all'interno dello stesso linguaggio settoriale; ma, *mutatis mutandis*, sarebbe ipotizzabile una situazione analoga in cui il cambiamento linguistico non avverrebbe tuttavia secondo modalità di "selezione naturale" ma verrebbe imposto da una normativa specifica applicata a questo linguaggio settoriale, ossia la legistica (o nomografia): qualora si decidesse, cioè, di bandire dai testi normativi federali le locuzioni *14 Tage / 14 giorni / 14 jours* e di utilizzare, anche ai fini della certezza del diritto, soltanto ed esclusivamente *15 Tage / 15 giorni / 15 jours* per indicare il lasso di tempo di due settimane (corrispondenti a mezzo mese, cioè la metà di 30 giorni).

11. La locuzione *14 giorni* in Ticino al di fuori dei testi normativi

L'indagine sulla presenza in Ticino della locuzione *14 giorni* al di fuori dei testi normativi in senso stretto, nei quali ne abbiamo già accertato l'assenza (cfr.

cap. 6.1), può darci indizi circa eventuali cambiamenti in atto nel Cantone, ma anche in Svizzera. Prendiamo il titolo e il sottotitolo di un comunicato stampa dei Verdi del Ticino del 28 maggio 2013:

- (8) [titolo]: "Salviamo il lavoro in Ticino": servono 1'500 firme in 14 giorni!
 [sottotitolo]: A poco più di due settimane al termine per la raccolta firme dell'Iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" le firme raccolte sono più di 8'500!

Si tratta di un testo originale in italiano, redatto (presumibilmente) da un italofono, riguardante una problematica inerente al Cantone Ticino. Si può dunque supporre che non vi sia un influsso del partito nazionale centrale (tedescofono) che possa aver indotto un'interferenza con la norma linguistica tedesca di *14 Tage*. È chiarissimo che nel titolo ci si riferisce al periodo di tempo di due settimane e non a 14 giorni effettivi, contati uno per uno: lo conferma il sottotitolo che addirittura dichiara che i giorni mancanti sono sicuramente più di 14 ("a poco più di due settimane"), comunque si vogliano contare i giorni dell'arco di due settimane. È possibile che si tratti di un uso isolato ed eccezionale di *14 giorni* in un testo informativo (e forse la formulazione "al termine" anziché il corretto "dal termine" nel sottotitolo è proprio indizio di una scrittura incerta o esposta a interferenza).

Alcuni riscontri rendono tuttavia conto di una certa diffusione del sintagma *14 giorni* soprattutto in ambito amministrativo, vicino a quello normativo⁴¹. Per esempio, sul sito dell'amministrazione cantonale ticinese troviamo 931 occorrenze di *14 giorni*, aventi per la maggior parte una qualche relazione con normative di vario genere a livello svizzero e internazionale (specialmente nell'ambito del diritto del lavoro e degli stranieri), per cui possiamo pensare a norme con indicazioni temporali analoghe perché corrispondenti e parallele. Ma le biblioteche cantonali prevedono un prestito della durata di *14 giorni* per i periodici (e di *28 giorni* per i libri). Gli stessi termini sono applicati, per esempio, dalla biblioteca della scuola media di Giornico. Questa sembrerebbe comunque una norma generalizzata per i prestiti bibliotecari (nel Sistema bibliotecario ticinese un e-book scaricato da un utente risulta occupato per *14 giorni*). Nella Direttiva del medico cantonale ticinese del 17 giugno 2013 concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive si riscontrano due volte termini di *14 giorni*, ma probabilmente vanno considerati anche in relazione alle tre occorrenze di *21 giorni*, multiplo di sette, che figurano nella stessa direttiva e indicano la dimensione cardinale del dato. Nell'articolo 6 capoverso 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano del 19 maggio 1998 si legge che "La nomina dei dipendenti avviene mediante concorso pubblico esposto agli albi comunali per un periodo di almeno 14 giorni e una volta sul Foglio Ufficiale Cantonale".

⁴¹ Per l'influsso delle tradizioni linguistiche tedesca e francese sull'italiano amministrativo e normativo a livello federale e ticinese, si veda Lurati (1976: 169 segg.).

Tuttavia, nel medesimo regolamento troviamo anche quattro occorrenze di termini di *15 giorni*.

Si potrebbe azzardare una previsione circa un cambiamento incipiente nell'uso linguistico in Ticino e in Svizzera? La locuzione *14 giorni* comincia pian piano ad assumere le fattezze di un "costrutto legittimato dall'uso", per usare le parole di Serianni (2000: 252)? Come dice Bazzanella (2011: 153), "I numerali rientrano [...] nel tessuto mutevole della lingua". Vista la "facile" e "immediata" traduzione specie in Internet (si pensi per esempio al diffusissimo *14 giorni* per i termini e le condizioni di vendita, ordinazione, pagamento o fornitura di libri su appositi siti a livello internazionale e globale, tipo amazon, abebooks ecc.), i cui esiti ricalcati potrebbero aggiungersi a mo' di valanga alla pur contenuta presenza di *14 giorni* nei testi normativi svizzeri, forse ben presto il concetto di "due settimane" – uscendo dall'ambito del linguaggio giuridico e invadendo la sfera dell'uso quotidiano scritto e orale – potrebbe essere reso con *14 giorni* anziché con il tradizionale e normale *15 giorni*, mutando così la norma linguistica. D'altro canto, anche per la preminenza della lingua inglese nella comunicazione moderna – inglese che a proposito di questa locuzione si comporta come il tedesco (*14 days* e *fortnight*) – la lingua tedesca, che in alcuni casi subisce lo stesso uso improprio, con *15 Tage*, verosimilmente non rischia una trasformazione della propria norma linguistica.

12. Conclusioni

Abbiamo accertato che nel corpus normativo federale coesistono le indicazioni temporali *14 giorni* e *15 giorni*, talvolta addirittura all'interno dello stesso testo e talvolta addirittura con una differenziazione tra una versione linguistica e l'altra (ne abbiamo visto alcuni esempi). La certezza del diritto non sembra essere messa in pericolo quando vi è equivalenza tra le versioni linguistiche sul piano della cardinalità (lo stesso diritto prescrive come bisogna contare e garantisce così un'applicazione uniforme), ma essa appare seriamente pregiudicata quando una delle versioni linguistiche si affida al carattere di locuzione del sintagma (la norma sul computo darebbe risultati divergenti a seconda della lingua se ci si basasse, rispettivamente, su 14 e 15 giorni).

Non si potrebbe verosimilmente dichiarare e ammettere che nell'italiano elvetico – o nella norma linguistica dell'italiano elvetico – coesistano le locuzioni avverbiali di tempo *entro 15 giorni* e *entro 14 giorni*, rappresentando la seconda un elvetismo, per il (solo) fatto che *entro 14 giorni* è un'espressione usata e documentata nei testi normativi a livello federale. E non sono nemmeno sicuro di poter asserire che la locuzione *entro 14 giorni* costituisca un uso linguistico peculiare del linguaggio *giuridico* svizzero. Al limite potrebbe essere ritenuta una sorta di "corpo estraneo" nell'italiano degli atti normativi svizzeri, in senso stretto e in senso lato. La stessa osservazione può valere per i testi normativi comunitari in lingua italiana. Ma la variante *entro 15 giorni*,

parimenti documentata, non può forse neanche considerarsi "locuzione" nel momento in cui e per il fatto stesso che si trova cristallizzata nella norma giuridica e si veste di cardinalità. La stessa cosa si può peraltro affermare del francese *14 jours*, analogamente all'italiano, e del tedesco *15 Tage*, ribaltando i termini della questione.

La norma giuridica (*14 giorni*) è legittimata a modificare la norma linguistica (*15 giorni*) al fine di garantire l'equivalenza delle versioni linguistiche di una stessa legislazione? E, modificandola, garantisce veramente l'equivalenza o crea piuttosto divergenza? Potremmo forse dire che garantisce un'equivalenza sul piano del significante e che crea divergenza sul piano del significato. Di per sé questo stato di cose non è ammissibile, ma il diritto federale sembra convivere pacificamente: questo è possibile soltanto se la locuzione smette le vesti della norma linguistica e obbedisce ai precetti della giuridicità (la norma giuridica la definisce e la disciplina) e, nel caso specifico, della cardinalità (il numero si fa numero esatto, 14 o 15 che sia).

Ora, se accettiamo che il testo normativo in senso stretto, per esempio la legge federale (ossia la norma giuridica), usi il sintagma *entro 14 giorni* – in quanto equivalente di *innert 14 Tagen* –, rinunciando quindi alla sua natura di locuzione propria della norma linguistica italiana (che vuole *entro 15 giorni*), è parimenti accettabile il sintagma *entro 14 giorni* nel commento a tale testo normativo, per esempio il messaggio governativo a suo sostegno, testo non normativo se non in senso lato, e di natura descrittiva? Ovviamente in questo testo esplicativo si è obbligati a usare lo stesso sintagma, pena l'incomprensione da parte del lettore e destinatario della norma giuridica e la messa a repentaglio della certezza del diritto. Sarebbe inconcepibile usare nelle due tipologie di testi sintagmi diversi (*14 giorni* nel testo normativo e *15 giorni* nel testo descrittivo) per conformarsi, nel secondo caso, alla norma linguistica. È forse proprio in questa costellazione, nel contrasto tra testo descrittivo, da un lato, fondamentalmente rispettoso della norma linguistica, e che svincolato da un testo normativo non userebbe probabilmente mai *14 giorni* per indicare "due settimane" (salvo che vi siano circostanze contingenti che non lasciano margine, comunque immaginabili in ambito amministrativo-burocratico), e testo normativo, dall'altro, nella cui formulazione la norma linguistica deve piegarsi alle esigenze di equivalenza del dettato normativo plurilingue, che si manifesta nel modo più lampante la conflittualità, quanto all'uso della locuzione, tra norma linguistica e norma giuridica.

In conclusione, le locuzioni avverbiali di tempo contenenti un'indicazione numerica, del tipo *entro 14 giorni*, quando entrano a far parte della norma giuridica si cristallizzano e perdono la loro connotazione d'uso in quanto elementi della norma linguistica per riconvertirsi o essere restituite ai parametri della cardinalità. Cardinalità che è disciplinata nell'ordinamento giuridico (art. 77 ecc. CO). Questo meccanismo caratterizza il linguaggio giuridico in quanto

linguaggio settoriale. Nei casi di divergenza tra le versioni linguistiche possono nascere problemi di applicazione e interpretazione. Le tre versioni linguistiche devono dunque essere equivalenti quanto alla cardinalità e rifarsi sempre e soltanto a questa. Insomma, nella traduzione di numeri facenti parte di locuzioni nei testi normativi la ricerca dell'equivalenza funzionale, approccio opportuno per altre tipologie testuali, non ha titolo di cittadinanza. Azzarderei l'auspicio, anche in funzione della certezza del diritto, che nei testi normativi del diritto federale non si usasse più *14 giorni*, *14 Tage* e *14 jours*, ma che si convergesse, come in parte già si fa, su *15 giorni*, *15 Tage* e *15 jours*. Così anche la cardinalità del dato numerico sarebbe opportunamente collocata nel contesto di indicazioni temporali quali *30*, *45* o *60 giorni*, multipli di 15, e, parallelamente, inserita armoniosamente in serie di indicazioni temporali ispirate all'uso di sistemi numerici generalizzati come quello decimale (*10*, *20*, *40 giorni*). Rimarrebbe naturalmente il fatto che nelle legislazioni cantonali in tedesco si continuerebbe ad avere *14 Tage*: ma tale ipotetica discrepanza tra legislazione nazionale e legislazioni cantonali in lingua tedesca, che in realtà c'è già nei casi in cui il diritto federale usa *15 Tage*, corrisponderebbe esattamente a quella che abbiamo di fatto e concretamente oggi nei rapporti tra legislazione federale e legislazione cantonale ticinese quando la prima usa *14 giorni*.

Sono tuttavia consapevole che la proposta di uniformare simili diciture nel contesto di un sistema normativo giuridico plurilingue come quello svizzero, con una componente tedesca predominante in seno all'apparato amministrativo federale, cui compete il primo confezionamento dell'atto normativo, può sembrare – se non del tutto utopistica – almeno una dolce fantasticheria.

BIBLIOGRAFIA

- Alban, A. (a cura di) (1997). *Grammatica pratica del tedesco dalla A alla Z*. Milano: Hoepli.
- Bazzanella, C. in collaborazione con R. Pugliese & E. Strudsholm (2011). *Numeri per parlare. Da "quattro chiacchiere" a "grazie mille"*. Roma-Bari: Laterza.
- Bazzanella, C., Pugliese R. & Strudsholm E. (2011). Tradurre numeri come quantità indeterminata. In G. Massariello Merzagora & S. Dal Maso (a cura di), *I luoghi della traduzione. Le interfacce* (vol. primo, pp. 435-449). Roma: Bulzoni.
- Berruto, G. (1984). Appunti sull'italiano elvetico. *Studi Linguistici Italiani*, 10 (1), 76-108.
- Boccaccio, G. (1980). *Decameron*. In V. Branca (a cura di), Ed. critica. Torino: Einaudi.
- Bucher, E. (1988). *Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil*. Zürich: Schulthess.
- Cavagnoli, F. (2012). *La voce del testo. L'arte e il mestiere di tradurre*. Milano: Feltrinelli.
- Cosmai, D. (2003). *Tradurre per l'Unione europea. Pratiche e strategie operative*. Milano: Hoepli.
- DISC (1997). *Dizionario Italiano Sabatini Coletti*. Firenze: Giunti.
- Duden (2007). *Deutsches Universalwörterbuch*. Mannheim: Dudenverlag.
- Eco, U. (2003). *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*. Milano: Bompiani.

- Fenati, B., Rovere G. & Schemann H., con la collaborazione di L. Giacomina (2009). *Dizionario idiomatico tedesco-italiano*. Bologna: Zanichelli.
- Giacoma, L. (2011). *Una bella gatta da pelare o una noce dura da schiacciare?* Difficoltà di traduzione delle espressioni idiomatiche e dizionari bilingui: esempio del confronto interlinguistico Tedesco-Italiano. In G. Massariello Merzagora & S. Dal Maso (a cura di), *I luoghi della traduzione. Le interfacce* (vol. primo, pp. 465-477). Roma: Bulzoni.
- Goethe, J. W. (1948). *Wilhelm Meisters Lehrjahre*. (Goethes Werke, vol. 7). Hamburg: Holzinger.
- Goethe, J. W. (2013). *Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister* (trad. di I. Bellingacci). Milano: Mondadori.
- GRADIT (1999-2000). *Grande dizionario italiano dell'uso*. T. De Mauro (dir.). Torino: UTET.
- Honsell, H., Vogt N. P. & Wiegand W. (a cura di) (2011). *Obligationenrecht I. Art. 1-529 OR* (Basler Kommentar). Basel: Helbing & Lichtenhahn.
- Lurati, O. (1976). *Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana*. Lugano: Banca Solari & Blum.
- Manzoni, A. (1946). *I promessi sposi / Die Verlobten* (trad. di J. Schuchter, con testo originale a fronte). München: Karl Alber Verlag.
- Mortara Garavelli, B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Osimo, B. (1988). *Manuale del traduttore*. Milano: Hoepli.
- Renzi, L. (2012). *Come cambia la lingua. L'italiano in movimento*. Bologna: Il Mulino.
- Sabatini, F. ([1990], 2011). Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi. In F. Sabatini (a cura di), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009* (tomo II, pp. 273-320).
- Sabatini, F. ([1999], 2011). "Rigidità-esplicitzza" vs "elasticità-implicitzza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi. In F. Sabatini (a cura di), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009* (tomo II, pp. 183-216).
- Sabatini, F. ([2001], 2011). Il traduttore e la dimensione testuale dell'italiano. In F. Sabatini (a cura di), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009* (tomo II, pp. 231-252).
- Sabatini, F. (2011). *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti, R. Coluccia, P. D'Achille, N. De Blasi, D. Proietti. Bibliografia degli scritti a cura di R. Cimaglia, Napoli: Liguori.
- Sansoni (1999). *Dizionario Tedesco-italiano / Italiano-tedesco*. Firenze-Roma: Sansoni.
- Scolari, A. (2002). *Diritto amministrativo. Parte generale*. Cadenazzo/Bellinzona: Tipografia Torriani.
- Serianni, L. con la collaborazione di A. Castelveccchi e un glossario di G. Patota (2000). *Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi*. Milano: Garzanti.
- Serianni, L. (2006). *Prima lezione di grammatica*. Roma-Bari: Laterza.
- Thévenoz, L. & Werro F. (2012). *Code des obligations I. Art. 1-529 CO. Commentaire* (Commentaire romand). Basel: Helbing & Lichtenhahn.
- Tiberii, P. (2012). *Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano*. Bologna: Zanichelli.
- Troike Strambaci, H. & Helffrich Mariani, E. (2009). *Vocabolario del diritto e dell'economia. Tedesco-italiano*. Milano: Giuffrè.
- Turchetta, B. con la collaborazione di L. Mori & E. Ranucci (2005). *Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua*. Roma-Bari: Laterza.
- Voltaire (1988). *Lettres philosophiques*. R. Naves (a cura di). Paris: Garnier.
- Zanichelli-Klett (2001). *Dizionario Tedesco-italiano / Italiano-tedesco*. Bologna: Zanichelli-Klett.
- Zingarelli (2013). *Vocabolario della lingua italiana*. Bologna: Zanichelli.